



Associazione Nazionale Alpini

SEZIONE DI PARMA

43123 Parma - Via Jacobs 4 - Tel. 0521-285490



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017

Oggi 25/10/2020 alle ore 9,30 si è riunita, previa convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Sezione di Parma preso Centro Congressi in via Romagnosi 7 a Salsomaggiore Terme per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adozione delle disposizioni obbligatorie ex D.Lgs. n. 117/2017.

Assume la conduzione dell'Assemblea il Presidente Roberto Cacialli, il quale, constata la presenza dell'organo amministrativo rappresentato da: il Presidente, 2 Vice Presidenti, 11 Consiglieri, 3 Membri della Giunta di Scrutinio e i 3 Revisori dei conti effettivi, inoltre di 38 soci con 72 deleghe sui 139 aventi diritto, dichiara la riunione valida ed idonea a deliberare.

Il Presidente propone, quale segretario verbalizzante il Sig. Sartori Franco, ponendolo ai voti: tutti concordano e, pertanto, il segretario assume la funzione.

Il Presidente prende la parola ed introduce l'argomento all'ordine del giorno, evidenziando ogni singola modifica ed indicando i riferimenti normativi che la rendono obbligatoria. Il Presidente chiarisce che nessuna modifica presentata è facoltativa, ma sono tutte obbligatorie ed invita alla discussione, al termine della quale propone l'approvazione del nuovo Statuto con delibere singole e quella finale complessiva.

Tutte le modifiche vengono singolarmente assunte con voto favorevole all'unanimità.

Tutto il testo del nuovo Statuto viene posto al voto complessivamente e viene assunto all'unanimità.

Il Presidente, constatate le singole votazioni e quella complessiva, le dichiara assunte ed approvate e, pertanto, l'Assemblea adotta il nuovo Statuto che, previa registrazione in forma telematica, sarà trasmesso al Registro Regionale del Volontariato.

Il Presidente viene delegato per ogni incombenza.

L'Assemblea è sciolta alle ore 11,45.

Il Segretario



Il Presidente





Associazione Nazionale Alpini Sezione di Parma ODV

STATUTO

ART. 1 - È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata "**Associazione Nazionale Alpini Sezione di Parma ODV**" (d'ora in poi ODV), operante senza fini di lucro.

L'ODV ha sede legale in Via R. Jacobs, 4 a Parma, nei locali della Sezione A.N.A. di Parma.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'ODV è illimitata.

L'ODV, escluso ogni fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati ed, in particolare, si propone di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 255 e successive modificazioni;

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in conformità con quanto previsto all'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 2 - EMBLEMI- L'intervento a manifestazioni da parte del vessillo e dei gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del regolamento nazionale, è deciso, di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza dell'ODV o dal Capo Gruppo.

ART. 3 - SOCI - Possono far parte dell'ODV tutti i cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi, che siano disposti ad impegnarsi a realizzare gli scopi dell'ODV.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su parere favorevole della Giunta di Scrutinio, la quale si regola in conformità alle norme stabilite all'art. 6 del regolamento nazionale.



ART. 4 - Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali tutti i soci dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti.

ART. 5 - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Ex art. 15, co. 3, del D. Lgs. 117/2017, i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ODV, compresi i libri sociali, con possibilità di ottenerne copia.

ART. 6 - ORGANI DELL'ODV - Gli organi dell'ODV sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) La Giunta di scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI - L'Assemblea delibera con potere sovrano, nell'ambito dello statuto, sulle attività dell'ODV.

Essa è convocata:

- In via ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno;
- In via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo giudichino necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto con lettera Raccomandata A/r da almeno un quinto dei soci o da un numero di delegati che rappresenti la stessa aliquota di soci. Le richieste devono pervenire in Segreteria almeno 30 giorni prima della convocazione.

ART 8 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'ODV mediante invio ai Capi Gruppo di avviso contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

ART. 9 - Le Assemblee sono valide in I° convocazione qualora il numero dei partecipanti presenti o per delega rappresenti almeno la metà degli aventi diritto ed in II° convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

ART. 10 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- Discutere la relazione morale del Consiglio Direttivo;
- Discutere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- Eleggere e revocare i componenti degli organi sociali quali il Presidente, i Consiglieri nel numero di 16, la Giunta di scrutinio, ed i Delegati all'Assemblea Nazionale;
- Deliberare su particolari argomenti che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea;
- Eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - A ciascun socio spetta di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria se in regola col pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre ed iscritti da almeno 3 mesi al libro soci.

ART. 12 - Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta da altro socio.

ART. 13 - All'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può rappresentarne al massimo altri 2 soci che gli abbiano rilasciato delega scritta.

ART. 14 - IL PRESIDENTE – Il Presidente ha la rappresentanza dell'ODV in tutti gli atti interni ed esterni; convoca e presiede il Consiglio ed il Comitato di Presidenza; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea.

In mancanza del Presidente lo surroga, in tutte le sue attribuzioni, il Vice Presidente più anziano di nomina; in assenza anche di questi, il Consigliere più anziano d'età.

ART. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo regge ed amministra l'ODV ed è composto dal Presidente, eletto in conformità del precedente art. 10, da 2 Vice-Presidenti, da 1 Segretario, da 1 Cassiere, nominati dal Consiglio stesso e da 12 Consiglieri.

Le funzioni di Segretario e di Cassiere possono essere riunite in un'unica persona.

Possono essere affidati ai componenti del Consiglio speciali incarichi, quali quelli di addetto



allo sport, alla stampa e propaganda ecc. con quei compiti che verranno fissati dal Consiglio. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi, di norma, almeno 6 volte nel corso dell'anno.

Qualora nel triennio venga a mancare un Consigliere per qualsiasi motivo (morte, dimissioni, rinuncia, ecc.) il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione di un nuovo consigliere, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

La cooptazione avverrà con la nomina del candidato che nella precedente Assemblea avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo autorizza la costituzione dei Gruppi e ne coordina e sorveglia l'attività; regola i rapporti tra l'ODV e la Sede Nazionale; controlla l'organizzazione di tutte le manifestazioni di attività; adotta tutti i provvedimenti disciplinari applicabili ai soci come previsto dall'art. 36 dello Statuto Nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza di voti con almeno la presenza di otto membri. A parità di voti sarà preponderante il voto del Presidente di chi ne fa le veci.

Di dette deliberazioni sarà tenuta menzione, nell'apposito registro dei verbali tenuto dal Segretario e controfirmato per ogni verbale dal Presidente.

ART. 17 - COMITATO DI PRESIDENZA – Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario e dal Cassiere; esso ha il compito di dare attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo e di svolgere quei compiti che possono essergli delegati dallo stesso Consiglio.

Può anche adottare decisioni urgenti di competenza del Consiglio che però dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso alla sua prima riunione.

ART. 18 - VESSILLO – Il vessillo interviene esclusivamente:

- a) Alle adunate di carattere nazionale e sezionale;
- b) Alle manifestazioni la cui importanza sia riconosciuta dal Comitato di Presidenza.

Nei casi d'urgenza, la decisione potrà essere presa dal Presidente dell'ODV.



ART. 19 - GIUNTA DI SCRUTINIO – La Giunta di scrutinio, composta da 3 membri, ha il compito di esaminare le domande di ammissione a socio, di accertare i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi soci.
Le domande devono essere esaminate, normalmente, entro 30 giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giuria.

ART. 20 - Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giuria deve inoltrare al Presidente dell'ODV un rapporto contenente i motivi della reiezione.

ART. 21 - È dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del Libro dei Soci ex art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - REVISORE DEI CONTI – I Revisori dei Conti – 3 effettivi e 2 suppletivi – durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Essi devono, entro 15 giorni dalla loro nomina, eleggersi un Presidente. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere.

ART. 22 - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 23 - I conti consuntivi ed i bilanci preventivi e i rendiconti finanziari annuali devono essere approvati dall'Assemblea. I conti e bilanci di cui sopra devono essere depositati in Segreteria, a disposizione dei soci, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.
Il bilancio è redatto ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni e, nel caso contenga ricavi /rendite/proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 Euro, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ART. 24 - GRUPPI – La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della ODV da chi ne ha presa l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di soci previsto dall'art. 27 dello Statuto Nazionale.



ART. 25 - L'Assemblea di Gruppo deve nominare il Capo Gruppo e, possibilmente, un cassiere. Appena il numero dei soci lo consentirà si potrà nominare un Segretario ed un Consiglio di Gruppo.

ART.26 - Tutte le cariche di Gruppo durano un anno e sono rieleggibili. È in facoltà dei Gruppi provvedere alle cariche sociali ogni triennio. I Gruppi che vorranno adottare questa facoltà dovranno darne comunicazione scritta all'ODV.

ART. 27 - Ogni anno tra il 1° ed il 31 gennaio il Capo Gruppo deve riunire i suoi soci in Assemblea per:

- Discutere la relazione morale ed il rendiconto finanziario dell'anno sociale scaduto;
- Determinare la quota sociale spettante al Gruppo;
- Discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- Eleggere le cariche di Gruppo e se il Gruppo ha più di 38 soci i Delegati.

ART. 28 - L'Assemblea del Gruppo può essere convocata ogniqualevolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno e quando almeno 1/10 dei soci, con il minimo di 5, ne faccia richiesta scritta al Capo Gruppo e per conoscenza al Presidente dell'ODV, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di 2 settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della dell'ODV entro altre 2 settimane.

ART. 29 - L'Assemblea di Gruppo dovrà essere convocata dal Capo Gruppo a mezzo di avviso personale da inviare i singoli soci oppure con avviso affisso nel luogo di recapito del Gruppo con un anticipo di almeno 5 giorni da quello fissato per la convocazione.

ART. 30 - Le comunicazioni dei Gruppi di cui all'art. 29 dello Statuto Nazionale devono essere inviate al Consiglio entro 15 giorni dall'effettuazione dell'Assemblea.

ART. 31 - Ogni socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene.

ART. 32 - Il Presidente della dell'ODV può sempre, personalmente o a mezzo del suo delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.



ART. 33 - AMICI DEGLI ALPINI – Solamente il Consiglio Direttivo può, con motivata deliberazione, nominare le Patronesse o gli Amici dell'ODV fra i simpatizzanti dell'ODV. Dette persone non hanno, né possono conseguire qualità di soci e quindi non possono ottenere la tessera sociale ordinaria, ma solo quella specifica di Patronesse o Amici dell'ODV; non possono fregiarsi del distintivo sociale e non possono godere dei diritti riservati ai soci.

ART. 34 - SIMPATIZZANTI – È in facoltà dei singoli Gruppi nominare i simpatizzanti dell'ODV, cioè persone che, non avendo i requisiti per essere soci dell'ODV, dimostrano attaccamento e simpatia per gli scopi dell'ODV, partecipando anche, sia pure dall'estero, alle attività/manifestazioni sociali.

Pagando un contributo annuale, fissato per ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'ODV, essi riceveranno un'apposita tessera ed avranno diritto a ricevere il giornale "PARMALPINA".

Non potranno fregiarsi del distintivo sociale, non potranno portare il cappello alpino né godere dei diritti dei soci.

ART. 35 - Il patrimonio dell'ODV – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 36 - L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e



- sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 37 - Le proposte di modifica al presente statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 38 - LO SCIoglimento - Lo scioglimento dell'ODV, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno 2/3 degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione A.N.A. ODV in prima istanza, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ed in seconda istanza, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni,

ART. 39 - Il Consiglio Direttivo può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per oltre un anno al 50% del minimo stabilito dall'art. 27 dello Statuto Nazionale.

ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI – Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Statuto e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni della normativa vigente in materia.

ART. 41 - Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo



Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Il Segretario
Sartori Franco



Il Presidente
Cacialli Roberto